

31 LUGLIO 2024

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE SANBÀPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": APERTURA STRAORDINARIA NEL MESE DI AGOSTO 2024**

C.I.G.: B16FC4C1C0

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari ivi compresi il servizio alloggiativo e i servizi di carattere culturale e sportivo.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 94 di data 29 aprile 2024 è stato autorizzato l'affidamento diretto ad ASCOOP S.C. l'appalto per il servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbapolis" per quattro mensilità, da maggio ad agosto 2024, verso un importo complessivo di € 46.300,00 oltre IVA ed € 500,00 per oneri della sicurezza;

all'interno del Capitolato speciale, all'art. 2 comma 8, veniva inteso che nel mese di agosto la struttura di che trattasi sarebbe rimasta chiusa, con apertura di nr. 10 (dieci) giorni totali nelle fasce orarie dalle 16.00 alle 22.00;

tuttavia, con lettera giunta al protocollo dell'Ente n. 8561 in data 26/07/2024, è stata richiesta, da parte di Michelotto Riccardo, team manager di Trentino Volley, un'apertura straordinaria degli impianti in oggetto, per il mese di agosto, visto che:

- il Palasport che utilizza la squadra per gli allenamenti della serie A SuperLega, denominato "ilT Quotidiano Arena", non sarà disponibile nel mese di agosto per dei lavori di riqualificazione straordinaria iniziati lo scorso 1° giugno, con termine verso la fine del mese di agosto;
- tale situazione complica notevolmente la programmazione della ripresa dell'attività;

- la stagione sportiva inizierà già il 22 settembre, data in cui inizia la Supercoppa Italiana, alla quale sono qualificati in virtù della conquista del primo posto la scorsa stagione. Questo li porta a dover iniziare la preparazione ufficiale della Serie A già dal 1° agosto 2024;
- Il Palasport Sanbapolis è l'unico impianto che rispetti i parametri necessari per la Serie A di pallavolo, sia maschile che femminile.

Al fine di dare attuazione al principio di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, considerato che il Palazzetto denominato "ilTQuotidiano Arena" è gestito da ASIS, Azienda pubblica Speciale per la gestione degli impianti sportivi, interamente partecipata dal Comune di Trento, attualmente chiuso per manutenzione straordinaria;

al fine altresì di venire incontro alle esigenze degli atleti, anche in virtù della partecipazione a prestigiose gare di livello nazionale (Supercoppa Italiana), vista l'impossibilità per costoro di usufruire di strutture idonee e di pari livello e considerato altresì che tale apertura straordinaria della palestra può favorire gli studenti che intendono soggiornare nelle strutture abitative di Opera durante il mese di agosto;

si ritiene opportuno stabilire che detto impianto resti aperto, nel mese di agosto 2024, per un totale di 21 (ventuno) giorni in più rispetto ai 10 (dieci) già previsti nel capitolato speciale (art. 2 comma 8);

l'importo complessivo previsto per detta apertura straordinaria è stato quantificato in € 4.550.= oltre € 50,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

da detta cifra, tuttavia, stante quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del Capitolato speciale, *"verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte dell'Operatore Economico, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura a seguito di emissione di regolare documento di spesa"*;

presunto pertanto che la modifica contrattuale sarà verosimilmente remunerata dalle tariffe pagate dall'utenza;

rilevato che l'importo contrattuale così aumentato non eccede comunque la soglia dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 relativo a *"importo inferiore a 140.000 euro"*;

trattandosi di modifica contrattuale inferiore al 10% del valore iniziale del contratto, che non altera la natura complessiva dello stesso e non supera il limite di cui all'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e considerato che il prezzo di € 4.550,00.= IVA esclusa e oneri della sicurezza pari a € 50,00.=, pari al 9,83% del totale dell'affidamento, è stato ritenuto congruo e conveniente in relazione alle attuali condizioni di mercato;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'apertura straordinaria per un totale di 21 (ventuno) giorni in più rispetto ai 10 (dieci) già previsti nel capitolato speciale, durante il mese di agosto, per un totale complessivo di € 4.600,00.= oltre IVA.

Si fa presente che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in quanto la comunicazione delle modifiche contrattuali avviene utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio) con riferimento al CIG acquisito per la procedura iniziale con la conseguenza che anche ai fini della tracciabilità resta valido il CIG originario (a tal proposito si V. faq n. A34 ANAC della sezione *"Obblighi informativi verso l'Autorità"*);

In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 per cui, posto che si tratta di una modifica contrattuale, l'Operatore economico ha già versato l'imposta di bollo all'atto dell'affidamento e il valore della modifica rientra all'interno della fascia di importo contrattuale;

Con riferimento alle verifiche in ordine all'assenza dei motivi di esclusione ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, si prende atto dell'esito delle stesse (vedasi verbale interno prot. Opera n. 135403628 di data 27/3/2024);

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti" sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale "*che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO*".

Il servizio di gestione sopra menzionato non attiene ad un progetto di investimento pubblico, ma riguarda una "*spesa di gestione*"; per tale motivo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n 3 e non si rende necessario acquisire il Codice Unico di Progetto.

Il responsabile unico del progetto inerente a tale servizio di gestione, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'apertura straordinaria della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", affidata all'impresa Ascoop S.c., con sede legale in via D. Chiesa 2/A a Tione di Trento (TN) c.f. e p.iva 00443110226, giusta Determinazione n. 94 di data 29 aprile 2024, per il mese di agosto 2024 per un totale di 21 (ventuno) giorni in più rispetto ai 10 (dieci) già previsti nel capitolato speciale, tramite scambio di corrispondenza;
2. di quantificare il costo presunto della modifica contrattuale a carico Opera per il periodo di cui al punto 1. in € 5.612,00.= IVA ed oneri della sicurezza inclusi;
3. di integrare, per le ragioni espresse in premessa e indicate all'art. 8 del Capitolato d'appalto, il programma di spesa n. 219/24 assunto con provvedimento n. 94 del 29 aprile 2024 a carico della macrovoce 041016 "Costi per altri servizi" centro di costo 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" del budget del corrente esercizio per la quota di € 5.612,00.=;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.:

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2024
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per + € 5.612,00.= - PRG 219/1

LA RAGIONERIA
